



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO**

ORDINANZA N.0 2 /06

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

VISTO il foglio Prot. n. 58, in data 20.01.2006, con il quale l'Assessorato ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa – Area Soprintendenza del mare – segnala un'area archeologica subacquea a Punta Secca – Località Palmento (Comune S. Croce Camerina, RG) e chiede l'emanazione di apposita ordinanza d'interdizione della zona marina interessata;

VISTO il Decreto 12.07.1989, pubblicato sulla G.U. – serie generale – n. 175 del 28.07.1989, emanato di concerto dai Ministri della Marina Mercantile e per i Beni Culturali ed Ambientali e recante "Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico-artistico o archeologico";

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, con il quale è approvato il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

VISTO l'articolo 28 della legge Regionale del 29 dicembre 2003 n. 21, riguardante l'istituzione della "Sovrintendenza del mare";

RITENUTO necessario interdire l'area marina sotto indicata al fine di tutelarne i reperti archeologici;

VISTI gli artt. 16,17, e 40, del vigente Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che lo specchio acqueo, situato in località "Palmento", in prossimità di Punta Secca (S.Croce Camerina - Ragusa), la cui area è delimitata dai seguenti punti:

- A. – 14° 29' 15.4" E – 36° 47' 34.4" N
- B. – 14° 29' 05" E – 36° 47' 27.3" N
- C. – 14° 29' 14" E – 36° 47' 19" N
- D. – 14° 29' 25.7" E – 36° 47' 26.6" N

e meglio evidenziata nell'allegata planimetria, facente parte integrante della presente ordinanza, è da considerarsi area archeologica subacquea.

ORDINA

ART. 1

Con decorrenza immediata, al fine di tutelare i reperti archeologici sommersi esistenti, nello specchio acqueo ricadente nell'area di cui sopra è vietato l'ancoraggio, l'ormeggio di qualsiasi unità, l'immersione subacquea e la pesca con qualsiasi attrezzo;

ART. 2

Fanno eccezione le attività espletate dagli operatori (studiosi e tecnici) dipendenti o autorizzati dalle Amministrazioni competenti in materia di beni culturali ed ambientali e che nel predetto specchio acqueo dovessero operare in attività di ricerca, scavo, studio, rilevazioni, etc.;

ART. 3

I trasgressori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1164, del vigente Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave e diverso reato.

ART. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Pozzallo,

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi GALIOTO**